

COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

P. I.V.A. 01216140309

C. F. 81002550309

REGOLAMENTO PER L'AGIBILITA' E L'USO DEGLI IMPIANTI DI BASE

Approvato con delib. C.C. n. 19 del 24.01.1990, ravvisata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta del 01.03.1990, al n. 17653/41852.

Carlino, 18 febbraio 1998

IL SINDACO
Renzo Girardello

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ottavio Cosentini

Art. 1

Formano oggetto del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale aventi le caratteristiche di impianti "base", ai sensi della L.R. 71/82 e, come tali, usufruibili dalla Comunità secondo modalità e criteri di seguito indicati.

Possono usufruire degli impianti e relative attrezzature, tutti i cittadini, singolarmente, riuniti in associazioni sportive e ricreative, nonché le scuole dell'obbligo del Comune durante gli orario scolastici.

Art. 2

La gestione delle strutture e attrezzature di cui al precedente articolo è assunta dal Comune tramite l'apposita Commissione prevista dal regolamento di attuazione della L.R. 71/82 e così composta:

- 1) Sindaco o suo delegato - Presidente;
- 2) n. 1 rappresentante della scuola designato dal Provveditore agli studi competente;
- 3) n. 1 rappresentante delle società sportive locali designato dal Consiglio Comunale.

Art. 3

La commissione ha il compito di garantire un corretto e ordinato uso degli impianti, stabilire programmi e orari di utilizzo, controllare l'efficienza e il buon uso degli impianti e assumere ogni iniziativa per migliorare l'utilizzo anche in funzione delle caratteristiche di usufruibilità generale.

Art. 4

Conformemente alle finalità di cui al precedente articolo la commissione fissa almeno semestralmente, sulla base delle esigenze locali, gli orari di apertura e chiusura degli impianti e, dove le caratteristiche delle strutture lo richiedano, le modalità d'uso degli stessi. Quanto sopra verrà reso noto mediante affissione all'Albo comunale ed esposizione in luoghi pubblici.

Art. 5

Per la direzione e gestione degli impianti la Commissione farà riferimento all'Ufficio Tecnico, che curerà, dal punto di vista tecnico, che curerà, dal punto di vista tecnico, l'efficienza degli stessi.

Art. 6

La sorveglianza e custodia degli impianti sportivi è di norma affidata al personale di vigilanza del Comune o altro nominato dalla Giunta Municipale. Inoltre il Comune potrà, sentita la Commissione di cui all'art.2, stipulare apposite Convenzioni con associazioni sportive locali, che s'impegnino a garantire direttamente la custodia e sorveglianza di impianti ed attrezzature, nel rispetto delle caratteristiche di fruibilità e accessibilità generale degli impianti.

Art. 7

Il personale di vigilanza e le eventuali associazioni di cui all'art.6 segnalano al Comune coloro che si siano resi responsabili e abbiano provocato danni alle attrezzature ed impianti, il cui costo di riparazione e/o sostituzione verrà agli stessi addebitato.

Art. 8

L'Ufficio tecnico, con la collaborazione del personale di custodia e degli addetti alla manutenzione, in rapporto alle responsabilità ad esso devolute, è autorizzato a proporre e, in caso di urgenza, a prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità di impianti e attrezzature e di ottenere il buon comportamento degli utenti.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare gli impianti o parte di essi per manifestazioni di qualsiasi genere da essa organizzate, previo congruo preavviso alla popolazione.